




REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2019
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/12/2022)



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Legittimazione dei richiedenti
- Articolo 4 Responsabilità
- Articolo 5 Servizi cimiteriali
- Articolo 6 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 7 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 8 Depositi di osservazione ed obitori
- Articolo 9 Dichiarazione di morte - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Articolo 10 Disponibilità dei cadaveri
- Articolo 11 Periodo di osservazione

CAPO III FERETRI

- Articolo 12 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 13 Verifica e chiusura dei feretri
- Articolo 14 Caratteristiche dei feretri
- Articolo 15 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 16 Trasporti funebri
- Articolo 17 Orario e modalità
- Articolo 18 caratteristiche dei carri funebri
- Articolo 19 Trasporto fuori comune per seppellimento e cremazione
- Articolo 20 Trasporti in luoghi diverso dal cimitero
- Articolo 21 Trasporti all'estero e dall'estero
- Articolo 22 Trasporti di ceneri e di resti
- Articolo 23 Rimessa e sosta delle autofunebri
- Articolo 24 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 25 Riti reilgiosi
- Articolo 25bis Funerali Civili
- Articolo 26 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 27 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Articolo 28 Elenco cimiteri
- Articolo 29 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 30 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 31 Istituzione di un reparto speciale per cittadini benemeriti
- Articolo 32 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 33 Disposizioni generali
- Articolo 34 Sepolture per inumazione
- Articolo 35 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 36 Inumazione
- Articolo 37 Cippo
- Articolo 38 Tumulazione

- Articolo 39 Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
Articolo 40 Deposito provvisorio

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 41 Esumazioni ordinarie
Articolo 42 Esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria
Articolo 43 Esumazioni straordinarie - Divieti
Articolo 44 Ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie
Articolo 45 Estumulazioni
Articolo 46 Estumulazioni - Divieti
Articolo 47 Estumulazione per trasferimento del feretro
Articolo 48 Estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria
Articolo 49 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 50 Oggetti da recuperare
Articolo 51 Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONE

- Articolo 52 Crematorio
Articolo 53 Autorizzazione alla cremazione
Articolo 54 Autorizzazione alla cremazione di un cadavere da esumare o
estumulare in via straordinaria
Articolo 55 Ceneri ed urne cinerarie
Articolo 56 Affidamento dell'urna cineraria
Articolo 57 Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri
Articolo 58 Cinerario comune
Articolo 59 Cellette ossario
Articolo 60 Cellette cinerarie

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 61 Orario
Articolo 62 Disciplina dell'ingresso
Articolo 63 Divieti speciali
Articolo 64 Riti funebri
Articolo 65 Monumenti sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui locali
Articolo 66 Fiori, piante e materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 67 Sepolture private
- Articolo 68 Durata delle concessioni
- Articolo 69 Modalità di concessione
- Articolo 70 Uso delle sepolture private
- Articolo 71 Manutenzione
- Articolo 72 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 73 Divisione, subentri
- Articolo 74 Rinuncia
- Articolo 75 Rimborso per retrocessione
- Articolo 76 Revoca
- Articolo 77 Decadenza
- Articolo 78 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 79 Estinzione
- Articolo 80 Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 81 Accesso al cimitero
- Articolo 82 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 83 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 84 Recinzione aree - Materiale di scavo
- Articolo 85 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 86 Orario di lavoro
- Articolo 87 Vigilanza
- Articolo 88 Obblighi e divieti per il personale di cimiteri

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 89 Attività funebre

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 90 Mappa
Articolo 91 Annotazioni in mappa
Articolo 92 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 93 Schedario dei defunti
Articolo 94 Scadenziario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE

Articolo 95 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 96 Cautele
Articolo 97 Responsabili dei Servizi
Articolo 98 Concessioni pregresse
Articolo 99 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto
concessorio
Articolo 100 Riferimento normativi e rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASUR, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) L'Ufficio di Segreteria provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale e agli atti contrattuali;
 - b) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
 - d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.
4. Il Comune si riserva la possibilità di esternalizzare in tutto o in parte i servizi di Polizia cimiteriale, compatibilmente con l'espletamento necessario di alcune funzioni da parte dell'Ente. In tal caso le specifiche funzioni, attività e l'organizzazione del servizio saranno stabilite dal contratto e dalla Carta dei servizi del soggetto concessionario.

Art. 2 Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) per "FERETRO" si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

- b) per "INUMAZIONE" si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- c) per "TUMULAZIONE" si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) per "TRASLAZIONE" si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) per "ESUMAZIONE" si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) per "ESTUMULAZIONE" si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) per "CELLETTA OSSARIO" si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) per "OSSARIO COMUNE" si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) per "NICCHIA CINERARIA" si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità n. 24/93);
- l) per "CINERARIO COMUNE" si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Articolo 3

Legittimazione dei richiedenti

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc., deve agire in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiteranno, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 4
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Chiunque introduca nel cimitero, in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occultati nel cimitero, cose di qualsiasi natura non ammesse ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/90 o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Chiunque occultati nel cimitero o provvede in proprio senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di legge o di regolamento, ad effettuare nel cimitero alcuna delle operazioni previste dal D.P.R. 285/90, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5
Servizi cimiteriali

1. Tra i servizi cimiteriali sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - f) l'inumazione;
 - g) la cremazione;
 - h) l'ossario comune;
 - i) il cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Art. 6
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché delle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
 3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, D.lgs. n. 267/2000, può individuare particolari ulteriori servizi da erogare in forma gratuita.
 4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Qualora tale deliberazione non venga adottata, si intendono confermate le tariffe previgenti.
 5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.
 7. Per tutti i servizi a pagamento previsti dal presente Regolamento, qualora l'importo superi la somma di Euro 500,00, è ammesso, per i richiedenti che dichiarino di trovarsi in una situazione di difficoltà economica, il pagamento rateale.
 8. Sulla richiesta di rateizzazione si esprime nei termini di legge la Giunta comunale.

Art. 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Presso il Cimitero sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il predetto registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1 : 500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

Capo II

Depositi di osservazione e obitori

Art. 8

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione di regola è vietata la presenza di persone estranee.

Art. 9

Dichiarazione di morte - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, parti di cadaveri, l'autorizzazione alla sepoltura si rinvia alle norme contenute nel R.D. 9/7/1939, n. 1238 art. 138 e successivi, e alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10.09.1990, n.285.

Art. 10

Disponibilità dei cadaveri

1. Non è consentito, al di fuori dei casi previsti dalla legge, asportare dal Cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.
2. I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalle norme di legge generali e da quelle contenute nei Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 285/1990.

Art. 11

Periodo di osservazione

1. Si rinvia alla normativa di cui al Capo II del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 285/1990.

Capo III Feretri

Art. 12

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La salma destinata all'inumazione deve essere rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Art. 13

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

Art. 14

Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltreché alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazioni: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità; le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm. 25 (mm. 20 se il cofano è destinato ad inumazione); la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità;
 - c) per il trasporto da comune a comune, con percorso superiore a 100 km , all'estero o dall'estero qualunque sia il tipo di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità. Nel caso di salma destinata all'inumazione è preferibile che la cassa metallica contenga quella di legno;
 - d) per trasporti da comune a comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a) se la salma è destinata ad essere inumata o cremata.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
5. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata da chi la riceve la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

Art. 15

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV

Trasporti funebri

Art. 16

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.
4. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, dei veicoli urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco prenderà accordi con l'Ufficio di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Responsabile dei Servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale vigila e controlla il servizio di trasporto e riferisce annualmente sul servizio al Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17

Orari e modalità

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il Servizio Cimiteriale fisserà l'ora dei funerali dandone avviso in tempo congruo al custode del Cimitero ed al responsabile dell'impresa che cura il servizio trasporti funebri.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali non prima di quindici minuti rispetto all'ora fissata.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri documenti eventualmente occorrenti.
5. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali da restituire al vettore o al Comune di provenienza.

Art. 18

Caratteristiche dei carri funebri

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19

Trasporto fuori comune per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla ordinanza è allegata la comunicazione dell'addetto al trasporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R.R. n. 3/09. L'ordinanza di autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
4. I feretri provenienti da altri Comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al

Cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione.

5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale ove è avvenuto il decesso.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati ai sensi dell'art. 16, se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario, e dietro pagamento del diritto fisso.
7. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 18.
8. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 18.
9. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
10. Il feretro proveniente da altro Comune o Stato deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90 e non essere manomesso neanche negli accessori fatta eccezione per gli appoggi e per tutto ciò che ne possa eventualmente impedire la tumulazione.
11. Per casi particolari il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, e solo se la cassa metallica di zinco sia munita di relativo oblò a tenuta di gas, sentito il parere del coordinatore sanitario della ASUR competente, può autorizzare, con decreto, la riapertura del feretro fatta sempre eccezione per la cassa metallica la quale in ogni caso deve rimanere integra.
12. Il feretro, successivamente, dovrà essere ricomposto in tutte le sue parti.
13. Le controcasse di imballaggio, siano esse in metallo o in legno, utilizzate per il trasporto di salme provenienti da nazionalità estere, devono essere tolte prima di effettuare la tumulazione ed incenerite all'interno del cimitero.
14. Nessuno può avallare diritti di possesso sulle controcasse.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Art. 21

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con r.d. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 22

Trasporti di ceneri e di resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale o dall'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990 se il trasporto è da o per l'estero, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

Art. 23

Rimessa e sosta delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

Art. 24

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con i medesimo

carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 14, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati il trasporto è disposto dalla pubblica autorità mediante rilascio di una copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto ed una copia della stessa al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale del Comune di decesso. Il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del D.P.R. 285/90 ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal proprio Comune al luogo di sepoltura.
4. Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile monouso a perdere.

Art. 25

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e di ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 25 bis

Funerali Civili

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 22 del 18.11.2003, assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 26

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Le salme di persone decedute negli ospedali, case di cura, istituti o luoghi di ricovero vengono depositate nei locali adibiti a deposito di osservazione di cui all'art. 14 D.P.R. 285/90, all'interno della struttura ed ivi mantenute per tutto il periodo di osservazione fissato dal medico necroscopo.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata a condizione che il trasferimento sia all'interno del Comune.
4. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASUR, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. La richiesta del trasporto deve essere corredata, ove ne ricorrano le circostanze, dal consenso dell'Amministratore dello stabile o del rappresentante dell'Ente o associazione nella cui sede vengono tributate le speciali onoranze.
6. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
7. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.
8. Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti, alberghi o luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportate direttamente al Cimitero.

Art. 27

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASUR prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per seguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASUR dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

TITOLO II Cimiteri

Capo I Cimiteri

Art. 28 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento delle salme utilizzando l'esistente cimitero urbano o i cimiteri che in futuro verranno realizzati anche quelli di circoscrizione.

Art. 29 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASUR controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 30 Reparti speciali nei cimiteri

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri come stabilito dagli artt. 58 e 59 del D.P.R. 285/90 ed in particolare:
- caduti in guerra militari e civili;
 - vittime di pubbliche calamità;
 - appartenenti a comunità di cui al precedente comma 1;
 - salme rinvenute indecomposte a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del citato D.P.R. 285/90;
 - categorie, enti, associazioni, individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31

Istituzione di un reparto speciale per cittadini benemeriti

1. Nell'area destinata ad inumazione su concessione pluriennale individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale, sono destinati n. 6 picchetti di inumazione dedicati gratuitamente a Cittadini illustri di Montelupone che:
 - a) si siano contraddistinti in vita per particolari meriti in ambito culturale, storico, artistico, religioso, etico, sportivo, associazionistico;
 - b) si siano spesi a servizio della collettività monteluponese in ambito civile o religioso (a titolo esemplificativo e non esaustivo sacerdoti, soggetti appartenenti ad ordini religiosi, amministratori pubblici, educatori, funzionari pubblici o esercenti pubblici servizi, appartenenti alle forze dell'ordine, ecc.).
2. L'autorizzazione alla predetta sepoltura, di durata venticinquennale, rinnovabile gratuitamente su richiesta, per una sola volta, ed estendibile, sempre su richiesta, al coniuge superstite, verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio competente. Relativamente alla lettera a), tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo previa valutazione da parte della Giunta Comunale.
3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
4. L'autorizzazione viene concessa in seguito a domanda da parte di eredi e/o affini, e/o cittadini di Montelupone (nell'ipotesi che l'interessato non abbia eredi e/o affini), nonché dell'interessato, se in vita, purché di età superiore ai sessantacinque anni.

Art. 32

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti, qualora non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, le ceneri e resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune di Montelupone e morte fuori di esso, ma che abbiano già tumulate

nel Cimitero salme del coniuge, conviventi, figli, genitori o parenti ai sensi del Codice civile che abbiano in precedenza acquisito il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/1990;

e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;

f) i cadaveri di persone anziane precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito al ricovero presso case di cura di altri Comuni;

g) i nati e/o con legami significativi nel territorio del Comune di Montelupone.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi degli artt. 30 e 3, salvo che non avessero manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

3. In casi eccezionali e debitamente motivati l'Ufficio competente, sentita la Giunta, può autorizzare seppellimenti ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma 1.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 33

Disposizioni generali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. L'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale è redatto dall'Ufficio Tecnico comunale con la partecipazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) dell'eventuale maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi di rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, e cremazioni;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASUR.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - e) cellette ossario;
 - f) cellette cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) area per la dispersione delle ceneri.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 34

Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e in concessione pluriennale:
- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono a concessione pluriennale le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di cui al precedente punto a), per 25 anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori 25 anni e previo rilascio di una nuova concessione. Per tali concessioni si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
3. Le caratteristiche del suolo per il campo per le inumazioni, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per

adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4. Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture in concessione pluriennale, la ubicazione, la misura delle aree, diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. L'area di inumazione prevista nel piano cimiteriale deve avere una superficie minima nella misura stabilita dall'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.

Art. 35

Piano regolatore cimiteriale

1. Nel Piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune e per manufatti da realizzare a cura e spese di privati su aree in concessione.
2. I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti (Par. 13 circolare M.S. 24 giugno 93 n. 24):
 - dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiore a 250 Kg/mq. con verifica a rischi sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
 - pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
 - libertà nella scelta dei materiali da usare;
 - misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 D.P.R. 285/90. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70 di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali le misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del succitato art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale (lapide) resistente all'azione degli agenti atmosferici. È altresì consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Le caratteristiche del suolo per il campo per inumazione, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Capo III Inumazione e tumulazione

Art. 36 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono, ai sensi del precedente art. 34, in comuni e in concessione pluriennale:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono in concessione pluriennale le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di cui al precedente punto a), per 25 anni, facoltativamente rinnovabili una sola volta per ulteriori 25 anni e previo rilascio di una nuova concessione. Per tali concessioni si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
3. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione.

Art. 37 Cippo

1. Ogni fossa nei campi per sepoltura ad inumazione è contraddistinta, da un cippo di tipologia prestabilita (Vd. Allegato) fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nei campi ad inumazione in concessione, può essere autorizzata dal Comune la installazione del cippo, e/o di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 25 dal piano di campagna entrambi di tipologia prestabilita (Vd. Allegato).
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 38 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25 altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 39 Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione non è ricompresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dall'interessato secondo le disposizioni del Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. È fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime di cm. 15 per cm. 15 per cm. 20 di altezza e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
8. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

9. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 40 **Deposito provvisorio**

a) - Tumulazione in loculo concesso in forma provvisoria

1. A Richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è temporaneamente tumulato in loculo apposito, concesso in forma provvisoria a mezzo di specifico atto amministrativo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa dalla Giunta comunale, sempre che degli stessi l'Amministrazione ne abbia la disponibilità.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che risultino già concessionari di un'area di terreno avuta allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) Per coloro che risultino assegnatari di sepolture private, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato e lavori iniziati e per le quali sia già stata versata cauzione in anticipo.
3. La durata della concessione provvisoria è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabile eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa dalla Giunta comunale.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga a compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. L'acquisto della lapide, degli accessori e la realizzazione dell'epigrafe sui loculi in concessione provvisoria, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro per tutta la durata della concessione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

b) - Tumulazione in sepoltura già in concessione a privati

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è temporaneamente tumulato in sepoltura già in concessione ai privati.
2. La richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione del titolare della concessione e ove ne ricorrono le circostanze dai titolari congiuntamente con sottoscrizione autenticata.
3. La tumulazione provvisoria è ammessa e accordata solo nel caso in cui il cimitero sia effettivamente sprovvisto di loculi disponibili da assegnare in concessione ai richiedenti.
4. Qualora il cimitero ha disponibilità di loculi la tumulazione provvisoria è espressamente vietata.
5. Nei casi di tumulazione provvisoria il concessionario della sepoltura non può esigere alcun indennizzo a titolo di fitto o sotto qualsiasi altra forma, i trasgressori ne risponderanno ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Art. 41 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.

Articolo 42 Esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 43

Esumazioni straordinarie - Divieti

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 44

Ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'articolo 36 del D.P.R. 285/1990.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 45

Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'41.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Articolo 46

Estumulazioni - Divieti

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 47

Estumulazione per trasferimento del feretro

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 48

Estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'42.

Art. 49

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta, la traslazione, la tumulazione, nonché il trasporto e lo smaltimento dei connessi rifiuti speciali cimiteriali così come individuati dal Par. 15 della circolare M.S. n. 24, sono subordinati al pagamento delle somme indicate in tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
2. Le estumulazioni ordinarie:
 - a) in presenza di salma mineralizzata ed il susseguente deposito dei resti in ossario comune;

- b) in presenza di salma non mineralizzata e la susseguente inumazione della stessa al campo comune;
sono eseguite gratuitamente ad eccezione delle spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
3. Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti o delle ceneri in ossarietto, in celle cinerarie, in tombe o loculi privati, la raccolta, la traslazione, la tumulazione nonché il trasporto e lo smaltimento dei connessi rifiuti speciali cimiteriali così come individuati dal Par. 15 della circolare M.S. n. 24, sono subordinati al pagamento delle somme indicate in tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
4. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle somme indicate in tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2701 e successive modificazioni.
5. Le sostanze ed i materiali che si rinvergono in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione sono così identificati e trattati ai sensi dell'art. 85/2 del D.P.R. 285/90 e del Par. 15 della circolare M.S. 24 giugno 93 n. 24:
- a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.
- b) i resti mortali, ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi: in presenza di impianto di cremazione del Comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo. In caso contrario si continuerà ad inumare o tumulare detti resti mortali.

Art. 50

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritti possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 51

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il II grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Art. 52

Crematorio

1. Il Comune di Montelupone per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante libero di accogliere le spoglie per l'atto della cremazione.

Art. 53

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria medesima, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione del defunto, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto stesso contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il medesimo deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza .
 - d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettera b) è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. La richiesta di autorizzazione alla cremazione deve essere corredata da una certificazione del medico necroscopo, resa nelle forme di legge, dalla quale risulti che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate . Tali protesi dovranno essere obbligatoriamente rimosse solo nel caso in cui il tipo di alimentazione dell'apparato fosse con batterie a radionuclidi .
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria o dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 54

Autorizzazione alla cremazione di un cadavere da esumare o estumulare in via straordinaria

1. L'ufficiale di stato civile, a richiesta degli aventi titolo, può autorizzare la cremazione di ossa e resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie o di estumulazioni ordinarie e straordinarie, previa acquisizione del nulla osta dell'autorità giudiziaria nelle condizioni di cui al comma 5, art. 79 del D.P.R. 285/1990 (casi di morte improvvisa o sospetta), dandone informativa:
 - all'UOC ISP PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE E CRONICO-DEGENERATIVE in quanto depositaria della relativa scheda di morte (ISTAT) dalla quale è possibile definire le cause della morte e risalire al medico compilatore ospedaliero o territoriale;
 - all'UOC MEDICINA LEGALE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 130/2001, per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. h) della succitata legge, nonché secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/05/2016 n. 0014991 e successiva integrazione del 28/07/2016 n. 0022159.

Art. 55

Ceneri ed urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria rilasciata dalla struttura del crematorio, sigillata e con piastrina di riconoscimento con i dati anagrafici del defunto.
2. Le ceneri sono equiparate a resti mortali e di questi seguono la disciplina prevista nel presente regolamento per quanto concerne la conservazione nel cimitero. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.
3. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono comunque consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'urna cineraria può essere alternativamente tumulata, interrata, conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero oppure consegnata a un familiare affidatario.
4. Qualora la famiglia non abbia indicato alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono destinate al cinerario comune.

Art. 56

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dal Responsabile dell'Area Amministrativa sulla base della volontà espressa in vita dal defunto, in difetto, vale la volontà del coniuge o, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi manifestata al Responsabile competente del comune di decesso o di residenza. L'Ufficiale di stato civile o suo delegato iscrive nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

2. Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o a un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli – nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (fratelli e sorelle). In nessun caso, le ceneri, racchiuse in urna sigillata, possono essere suddivise tra più familiari.
3. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purché in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità sopra indicate.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.
5. L'istanza di affidamento di un'urna cineraria deve essere presentata dai familiari di cui ai commi precedenti e deve contenere i seguenti dati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) L'obbligo per l'affidatario di informare Responsabile dell'Area Amministrativa di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - g) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - h) copia conforme dell'atto di cui al 1° comma del presente articolo dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dai familiari dalla quale risulti la volontà espressa verbalmente dal defunto.
6. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella abitazione di residenza di quest'ultimo. Nel caso di variazione di residenza è fatto obbligo all'affidatario della segnalazione di tale variazione entro 30 giorni.
7. L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Nel caso di recesso dall'affidamento, o nel caso di decesso dell'affidatario l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale per effettuare la tumulazione secondo quanto disposto dai familiari o in difetto per la conservazione nel cinerario comune.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data;
 - c) I recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
 - d) La data di decesso dell'affidatario e il luogo di sepoltura delle ceneri;
 - e) La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.
9. L'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza e adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione. Il Responsabile competente, avvalendosi della Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.
10. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 57

Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi della Legge n. 130 del 30/03/2001, è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata su espressa richiesta scritta presentata al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale dal coniuge della persona deceduta o, in mancanza di questi, della maggioranza degli aventi titolo. La richiesta può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base della volontà espressa dal defunto mediante:
 - a) testamento scritto;
 - b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000;
 - c) dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione;
 - d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali.
 In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritta dal coniuge, o della maggioranza assoluta degli aventi titolo dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto

relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita all'interno del Cimitero nell'area a ciò deputata da destinarsi a "Giardino del Ricordo" o campo di dispersione delle ceneri e nelle altre aree previste dalla Legge n. 130 del 30/03/2001. La dispersione non può comunque essere oggetto di attività aventi fini di lucro.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del defunto e il titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
 - b) l'indicazione del luogo, della data e dell'orario nei quali le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del *de cuius*.

Art. 58

Cinerario comune

1. Gli aventi titolo possono richiedere di collocare le urne cinerarie in cinerario comune, a condizione che nella realizzazione di quest'ultimo sia stato dotato di apposito scomparto. Dette urne cinerarie, una volta depositate nel cinerario comune, non potranno più essere reclamate dagli aventi titolo per destinarle ad altre forme di sepoltura. Per il deposito dell'urna cineraria nel cinerario comune è prevista la somma corrispondente indicata in tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

Art. 59

Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie o per ospitare altri resti derivanti da altre operazioni.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 60

Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Capo VI Polizia dei cimiteri

Art. 61 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 62 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali sia tenuti a guinzaglio che in braccio;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai bambini di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo e criteri fissati con ordinanza dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.

Art. 63 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o non attinenti al culto dei defunti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, gettare acqua sui corridoi;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, manomettere gli impianti di illuminazione;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato ad agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 64

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art.65

Monumenti sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui locali

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in relazione al carattere del cimitero e al Piano regolatore cimiteriale.
2. Sui loculi ed in genere sulle concessioni private, possono esser poste lapidi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta

dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in relazione al carattere del cimitero, allo specifico progetto di ampliamento cimiteriale ed al Piano regolatore cimiteriale. Entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta tumulazione, sul loculo dovrà essere collocata la lapide riportante almeno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Le lapidi, ove fornite dalla civica amministrazione non possono essere sostituite da altre se non dello stesso spessore, colore, misure, materiale e forme. Di norma sui colombari e ossari sono ammessi portafiori e portalampane di bronzo o altro metallo, esclusi il ferro, ghisa o marmo, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento. I medaglioni in rilievo non potranno sporgere più di cm. 10, misurati come sopra. Per ragioni di uniformità il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale può disporre affinché su interi riquadri o Gruppi o Settori di loculi siano essi normali, doppi, ossari e per fanciulli, vengano installati portafiori, portalampane e chiavette dello stesso tipo, materiale e colore; analogamente il predetto Responsabile può disporre per le iscrizioni da effettuare sulle lastre siano esse a lettere incise o in rilievo di metallo, rimanendo ferme le seguenti disposizioni:

a) È consentita la pulitura degli accessori delle lapidi siano esse di loculi, o al campo, solo in loco e a mano senza l'aiuto di mezzi meccanici, con l'avvertenza di non deturpare, rovinare o sporcare lapidi collaterali. Eventuali reclami o eventuali spese sostenute dai concessionari di loculi collaterali deturpati per quanto sopra, verranno imputate a coloro che hanno procurato il danno a seconda della gravità di esso.

b) È consentito asportare la lapide dal Cimitero solo per:

- Prima incisione. Nel qual caso è sufficiente farne richiesta verbale al responsabile cimiteriale;
- Lucidatura della parte in marmo o verniciatura delle scritte di quelle lapidi già sistemate;

Nel qual caso dovrà esserne fatta richiesta con domanda al Responsabile competente ed averne avuto responso positivo e dopo versamento presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del corrispettivo previsto. Per tutte le altre operazioni è vietato asportare la lapide dal Cimitero.

c) Non è consentita l'asportazione dal Cimitero delle lapidi per la pulizia o sostituzione - a seconda dei casi previsti - degli accessori.

Queste operazioni devono essere compiute all'interno del Cimitero, ma, per qualsiasi operazione ove sia necessario rimuovere la lapide dalla posizione è necessario versare all'Ufficio di Polizia Mortuaria i relativi diritti.

d) Togliere la lapide dalla posizione primitiva e risistemarla a lavoro compiuto è compito esclusivo dell'addetto al servizio. Eventuali contravventori verranno puniti a norma di Legge e di Regolamento.

e) Non è consentito sostituire gli accessori con altri identici o simili però diversi nel metallo o nel colore o cromati color oro o argento in quei settori ove il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale abbia stabilito il criterio della uniformità e che gli accessori dovessero esser di un solo tipo e colore per tutte le lapidi.

- f) Nei settori vecchi, è consentito sostituire gli accessori delle lapidi già operanti con altri molto simili nelle forme e nel colore e identici nel metallo.
- g) Non è consentito apporre sulle lastre di chiusura dei loculi oggetti di qualsiasi forma o materiale non attinenti al culto dei defunti come pure non è consentito collocare sui corridoi, in corrispondenza dei loculi, vasi contenenti fiori o piante. I fiori vanno collocati esclusivamente negli appositi accessori di cui le lastre di chiusura sono dotate.
- h) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- i) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
- j) Sui loculi ove risulta realizzato l'impianto elettrico per il funzionamento delle lampade votive è fatto divieto di applicare o collocare, anche in forma provvisoria, lumi a cera o ad olio.
- k) Il Responsabile competente può autorizzare l'asportazione dal cimitero di monumenti o segni funebri per la ordinaria e straordinaria manutenzione, previa costituzione da parte del richiedente di un deposito cauzionale, previsto in tariffe, e commisurato al valore e pregio artistico del monumento asportato. Nell'autorizzazione sarà previsto il termine entro il quale il monumento dovrà essere riposizionato. Scaduto il termine, ove il richiedente non abbia richiesto ed ottenuto proroga, il deposito cauzionale verrà introitato dalla pubblica Amministrazione e destinato ad interventi di miglioramento del cimitero.

Art. 66

Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Sui tumuli è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
4. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
5. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
6. I provvedimenti d'ufficio di cui al IV comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale

per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

7. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.
8. È fatto divieto introdurre le corone, i cuscini ed i copricassa che pervengono al cimitero a seguito delle esequie, all'interno di blocchi o ale di loculi. Le corone, i cuscini ed i copricassa vanno sistemati negli appositi spazi, esterni alle costruzioni, ed ivi conservate per quattro giorni successivi alla tumulazione dopodiché verranno avviate alla discarica comunale. Sul pavimento, al di sotto del loculo usato per la tumulazione, è consentito porre un vaso di fiori solo per lo stretto tempo necessario alla realizzazione della relativa lapide.

TITOLO III Concessioni

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 67 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui agli artt. 33 e ss. l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe, edicole, cappelline).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario fissato dalla Giunta comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1190, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile dell'Area Amministrativa stipulato ai sensi del D.lgs 267/2000 previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore i concessionari/ie;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
11. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
12. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 68

Durata delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e comunque di durata non superiore a 99 anni.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - d) in 25 anni per il campo di inumazione privato;
 - e) in 25 anni per il campo di inumazione riservato a cittadini benemeriti e/o illustri di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86, 87 e 88 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
5. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
6. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di

sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

7. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 69

Modalità di concessione

1. I manufatti cimiteriali di norma possono essere assegnati in concessione solo in presenza della salma o dei resti per gli ossari, o delle ceneri per le nicchie.
2. Su disposizione della P.A. si autorizza, per singoli lotti di intervento, la vendita di una quota di loculi a viventi secondo le modalità stabilite in apposito avviso. Allo scopo, il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta nonché i criteri per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto.
3. Su disposizione della P.A. è possibile autorizzare, per singoli lotti di intervento, la concessione di una quota di nicchie cinerarie doppie o per famiglia secondo le modalità previste in apposito avviso pubblico. Allo scopo, il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta nonché i criteri per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto.
4. L'assegnazione delle sepolture individuali di cui al comma 1, avviene mediante scelta da parte del cittadino richiedente tra tutte quelle disponibili, comprese quelle di cui l'Amministrazione Comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. Si osserva, come criterio di priorità, l'ordine cronologico di decesso, raccolta delle ossa o cremazione.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma 1, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. L'assegnazione delle sepolture individuali può essere altresì effettuata a favore di viventi, in deroga al comma 1, ricorrendo uno dei seguenti casi:
 - a) richiedente, di età pari o superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4°;
 - b) coniuge superstite, non legalmente separato, di defunto sepolto nel cimitero che abbia compiuto 70 anni di età;Sono altresì ammissibili ed accoglibili le istanze di concessione avanzate delle seguenti categorie, elencate in ordine di priorità:
 - c) ricoverati in ospedali psichiatrici o in case di riposo, qualora i soggetti risultino residenti in Montelupone o lo siano stati immediatamente prima del ricovero,

che abbiano compiuto i 70 anni di età e non abbiano parenti o affini fino al 4° grado;

d) cittadini residenti affetti da disabilità in situazione di gravità in base all'art.10 della legge 104/92, indipendentemente dall'età.

7. Su istanza motivata dell'Ufficio di Polizia Mortuaria la Giunta Comunale con propria deliberazione può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'assegnazione delle sepolture in deroga al comma 6 che precede, qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri.
8. Le aree e i manufatti per sepoltura per famiglie e collettività sono assegnati in ogni tempo, relativamente alla disponibilità, osservando il criterio della scelta del richiedente secondo l'ordine di graduatoria determinato in base ai criteri previsti nel bando. Allo scopo, il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta nonché i criteri per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero, in percentuale sul corrispettivo della tariffa vigente, da stabilirsi con specifico atto.

Art. 70

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 64, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 185 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere utilizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al Settore competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso il Settore competente prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che dovrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale, tra l'altro, dovrà essere indicato il periodo di permanenza della salma nella sepoltura che in ogni caso non potrà essere inferiore ad anni 10 dalla data di tumulazione.
7. Il concessionario, in vita o per testamento, ha facoltà di escludere dal diritto alla tumulazione persone appartenenti alla propria famiglia anche se aventi diritto come pure ha facoltà, in vita o per testamento, concedere il diritto alla tumulazione a persone estranee alla propria famiglia, alle condizioni e con le modalità sopra esposte, tariffa inclusa.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per eredità secondo quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello "*jus coniugii*" sullo "*jus sanguinis*" e di questo sullo "*jus successionis*".

Art. 71 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare i costi previsti, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolare strumenti.

Art. 72

Costruzione dell'opera - Termini

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 5 % del valore della costruzione.
3. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Capo II

Divisione, subentri, rinunce

Art. 73

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Settore competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 67 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente a variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 67, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 67, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 74 Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in percentuale della tariffa in vigore al momento della rinuncia come disciplinato dalle disposizioni seguenti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 75

Rimborso per retrocessione

1. La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario ed in mancanza dello stesso, dagli eredi legittimi con dichiarazione o presentazione di copia del documento testamentario.
2. La rinuncia determina un atto di retrocessione della sepoltura.
3. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso del:
 - 40% della somma se la rinuncia è fatta entro 1 anno dalla concessione;
 - 30% della somma se la rinuncia è fatta entro 5 anni dalla concessione;
 - 25% della somma se la rinuncia è fatta entro 10 anni dalla concessione;
 - 20% della somma se la rinuncia è fatta entro 20 anni dalla concessione;
 - 15% della somma se la rinuncia è fatta entro 30 anni dalla concessione;
 - nulla è dovuto se la rinuncia è fatta oltre 30 anni dalla concessione.
4. I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe in concessione in atto all'atto della richiesta di retrocessione. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.
5. I loculi retrocessi rientrano nella piena disponibilità del Comune.
6. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 74, è ammessa la rinuncia a concessione contestuale alla scelta di nuovo loculo qualora, in occasione del decesso del coniuge, del parente fino al secondo grado in linea retta (padre e figlio, nonno e nipote) o del collaterale (fratello o sorella) di persona la cui salma è già tumulata nel cimitero comunale, venga richiesta una nuova concessione allo scopo di inserire la salma già tumulata nel loculo libero situato nella fila immediatamente superiore, inferiore o di lato accanto a quella del parente defunto. In tale caso e compatibilmente con le disponibilità di posti, si procede a nuova concessione sia per il defunto che per la salma già tumulata per cui si richiede lo spostamento, calcolando per quest'ultima l'onere concessorio in base al tariffario in vigore con la detrazione del rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma.
7. Nel caso di inserimento di ulteriore salma, resti o ceneri (con eventuale contestuale riduzione della o delle salma/e già ivi tumulata/e) in loculo a suo tempo concesso a perpetuità, il contratto di concessione perpetuo si intende decaduto di diritto e verrà sostituito con una nuova concessione di durata sessantennale che ricomprenda sia la salma o le salme già tumulate che le salme, ceneri o resti di nuovo inserimento, da stipularsi con le modalità e le tariffe di cui al presente Regolamento.

Art. 76

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990. n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui all'art. 67;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 68;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 78

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopo di che disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune e senza alcun rimborso, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, a favore del concessionario.

Art. 79

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 65, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Nessun rimborso, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo a favore del concessionario in tutti i casi di estinzione o scadenza della concessione.

Art. 80

Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute.

1. Le aree, i manufatti, le sepolture, di cui il comune è rientrato in possesso per rinuncia, decadenza, verranno riassegnate ad altri soggetti con le modalità indicate nel presente regolamento ed ai previsti corrispettivi fissati in tariffa. La loro riassegnazione viene fatta allo stato in cui esse si trovano al momento della riassegnazione senza produrre ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del Comune. Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al riassegnatario che è tenuto a rilasciarne specifica attestazione. Gli oneri per eventuali ripristini, per nuove lastre di marmo, per nuovi copritomba, per nuovi accessori, sono ad esclusivo carico del riassegnatario.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 81

Accesso al cimitero

1. Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, ma che siano in regola con le norme fiscali ed assicurative che regolano i rispettivi settori.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 60 in quanto compatibili.

Art. 82

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal comune, su conforme parere dell'ASUR, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale limite possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e devono consentire il facile accesso ed uso delle attrezzature cimiteriali necessarie alla tumulazione dei feretri (carrelli elevatori, ponteggi ecc..) nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm e ii).

6. Nel rispetto del presente regolamento, le variazioni di carattere ornamentale possono essere autorizzate dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono anche contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 83

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 84

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 85

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti

dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 86

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente Servizio Cimiteriale.
2. È vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi, nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dal Servizio.
3. È altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di Commemorazione dei Defunti dal 27 ottobre al 5 novembre.

Art. 87

Vigilanza

1. Il Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile stesso dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere. La verifica finale da parte dell'Ufficio Tecnico sarà preceduta per analogo accertamento da parte dell'Ufficio Sanitario. L'uso del manufatto è subordinato al rilascio di certificazione di idoneità da parte dei rispettivi uffici suindicati.
3. Nel caso di risultato favorevole, l'Ufficio tecnico comunale, propone al competente ufficio, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 88

Obblighi e divieti per il personale di cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
 6. Sarà evitato che sia adibito al cimitero personale per il quale esistano vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6° grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

Capo II **Imprese pompe funebri**

Art. 89 **Attività funebre**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è rilasciata dal Comune alle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.

TITOLO V
Disposizioni varie e finali

Capo I
Disposizioni varie

Art. 90
Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 91
Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 92
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici ne qual caso però, al termine di ogni anno, è prevista la stampa su supporto cartaceo vidimato dal Segretario comunale e la consegna di copia del supporto magnetico,

con l'indicazione del tracciato dei record, all'archivio comunale ai sensi del par. 12 della circolare M.S. n. 24.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registri si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 93

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 87, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero e la denominazione della sepoltura dei cui all'ultimo comma dell'art. 87.

Art. 94

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie

Disposizioni finali

Art. 95

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costitutivi anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune agli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è

comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salve le istanze pervenute al protocollo dell'Ente in data anteriore all'approvazione del presente Regolamento, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 96 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97 Responsabili dei Servizi

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 spetta ai Responsabili dei Servizi l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili dei Servizi su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

Art. 98 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 99 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. I titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata prevista dal presente Regolamento.

Art. 100

Riferimenti normativi e rinvio

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Codice civile, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 9/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003, della Legge regionale Marche n. 3 del 01/02/2005 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici e cimiteriali " e del Regolamento Regionale di attuazione 09/02/2009 n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge Reg. n. 3/2005", della Legge n. 130 del 30/03/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. A tali normative, e successive modifiche ed integrazioni, occorre fare riferimento per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento.